REGOLAMENTO (CEE) N. 3900/86 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1986

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i merluzzi, freschi o refrigerati, della sottovoce 03.01 B I h) 1 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3283/86 [1] il Consiglio ha aperto e ripartito tra taluni Stati membri, per il periodo fino al 31 gennaio 1987, un contingente tariffario comunitario, al dazio del 6 %, di 6 000 tonnellate di merluzzi, freschi o refrigerati, della sottovoce 03.01 B I h) 1 della tariffa doganale comune;

considerando che, in base ai dati più recenti relativi a questi prodotti, è indubbio che il volume di questo contingente tariffario non coprirà tutto il fabbisogno di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi; che il fabbisogno supplementare può essere attualmente stimato a 1 000 tonnelate fino al 31 gennaio 1987; che conviene quindi aprire un contingente tariffario comunitario, al dazio del 6 %, per il periodo fino al 31 gennaio 1987, e fissarne il volume a 1 000 tonnellate;

considerando che occorre garantire, in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino a esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 gennaio 1987 il dazio della tariffa doganale comune per i merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac), freschi o refrigerati, della sottovoce 03.01 B I h) 1 della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 6 %, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 000 tonnellate.

2. Nei limite di detto contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1985.

3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 [2], sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per il prodotto considerato o per la categoria di prodotti interessati.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione e domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

5. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 4 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi affettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

[1] GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 1.

[2] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING